



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

c.a.p. 42013 Piazza Martiri della libertà, 1 tel.:0522 998511 fax.:0522 841039

www.comune.casalgrande.re.it - pec: casalgrande@cert.provincia.re.it

Cod. Fisc. e P. IVA 00284720356

NUMERO SCHEDA	SUAP 89
TITOLO SCHEDA	INSTALLAZIONE DI GIOCHI LECITI
NUMERO REVISIONE	1
DATA REVISIONE	30/11/2016
SETTORE COMPETENTE	ATTIVITA' PRODUTTIVE – PROMOZIONE DEL TERRITORIO
RESPONS. PROCED. (Tel. - Mail)	BARANI ELENA – 0522 998575 – commercio@comune.casalgrande.re.it
RESPONS. ATTO FINALE (Tel. –Mail)	BERTANI CLAUDIA – 0522 998513 – commercio@comune.casalgrande.re.it
DESCRIZIONE PROCEDIMENTO	<p>In ogni esercizio è possibile installare apparecchi automatici da gioco. Per quanto riguarda gli apparecchi di cui al comma 6 e 7 dell'articolo 110 del TULPS s.m.i., nel rispetto dei limiti di cui al Decreto Direttoriale del 27.07.2011 che fissa un nuovo contingente numerico degli apparecchi installabili presso i pubblici esercizi.</p> <p>Resta comunque in vigore, per gli altri aspetti, il Decreto Direttoriale del 27.10.2003.</p> <p>Con le novità introdotte dalla legge finanziaria nella gestione dei giochi, arriva anche un'importante e diversa formulazione dell'articolo 86 del TULPS N. 773/31 s.m.i.. Il comma 534 della Legge Finanziaria 2006, infatti sostituisce il terzo comma e l'articolo 86 del TULPS.</p> <p>Articolo 86 del Tulpis</p> <p>Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori o altre bevande non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili.</p> <p>La licenza necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.</p> <p>Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110 commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:</p> <ol style="list-style-type: none">per l'attività di produzione o di importazione;per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'art. 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.

	<p>Novità introdotte</p> <p>La prima novità, introdotta dalla Legge Finanziaria 2006 consiste nella previsione di una licenza di polizia anche per l'attività di produzione e di importazione, che si affianca a quella già prevista per la distribuzione e la gestione di questi apparecchi da trattenimento .</p> <p>La seconda novità non consiste nell'individuazione di una nuova licenza bensì, al contrario, nella previsione che la licenza non occorre per installare apparecchi di cui all'art. 110 del TULPS quando i locali nei quali si intende installarli sono già in possesso di una licenza rilasciata ai sensi dell'articolo 86, commi 1 e 2, ovvero ai sensi dell'articolo 88.</p> <p>La terza novità consiste nella possibilità di installare gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS anche in esercizi commerciali ovvero in altre aree aperte al pubblico o in circoli privati, previo rilascio della licenza (oggi SCIA) di cui all'articolo 86, comma 3, lettera c).</p> <p>Pertanto, la SCIA per gli apparecchi di cui al comma 6 e 7 dell'articolo 110, non è più necessaria per i pubblici esercizi (alberghi, bar, ristoranti e pizzerie) e circoli privati, in quanto già in possesso della licenza di cui all'articolo 86 del TULPS, ma solamente per gli altri esercizi.</p> <p>Restano fermi i limiti quantitativi previsti degli apparecchi installabili negli esercizi pubblici in base al decreto direttoriale 27 luglio 2011 prot. n. 30011 "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.</p> <p>Rimane comunque in vigore il Decreto Direttoriale del 27.10.2003</p> <p>In base al decreto citato, rimane l'obbligo di presentazione della SCIA per apparecchi per il gioco meccanico quali bigliardini, flipper, gioco elettronico delle freccette e simili, sempre per gli esercizi che non sono già in possesso della licenza ex art. 86 TULPS.</p>
NORMATIVA	<p>Articolo 110 del testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con Regio Decreto 773/31 e successive modificazioni Regio Decreto n. 635 del 6/5/1940 articoli 194 e 195 s.m.i. Art. 86 comma 3 del TULPS s.m.i. Decreto Direttoriale del 27/10/03 Decreto Direttoriale del 27.07.2011 prot. n. 30011 in materia di determinazione di parametro numerico quantitativo</p>
REQUISITI	<p>Requisiti soggettivi</p> <ul style="list-style-type: none"> • possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11, 12 e 92 del R.D. n. 773/1931 s.m.i.; • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia. <p>Requisiti oggettivi</p> <p>attestato di conformità alle norme vigenti rilasciato dal Ministero Economie e Finanze (AAMS) per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 lett. a) del TULPS</p> <p>agibilità/abitabilità dei locali e destinazione d'uso commerciale;</p> <p>disponibilità dei locali (contratto di affitto registrato a norma di legge o atto di proprietà);</p>
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA	<p>Per l'apertura di attività che prevedono l'installazione di apparecchi e congegni di divertimento ed intrattenimento è necessario compilare il modulo Segnalazione certificata giochi leciti per esercizi non in possesso di altra SCIA o autorizzazione agli artt. 86, commi 1 e 2 e 88 del TULPS, previo ottenimento della concessione ministeriale rilasciata dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS).</p> <p>L'invio deve avvenire tramite il portale regionale SUAPER.</p>

	<p>La scia deve contenere:</p> <p>generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita) residenza e nazionalità codice fiscale ubicazione del locale nulla osta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato di ogni apparecchio installato</p>
COSTO	/
MODALITA' PAGAMENTI	/
TEMPISTICA	Inizio immediato dell'attività
SILENZIO ASSENSO	60 giorni dall'inizio dell'attività
INFORMAZIONI (uff.- orari- modalità- tel.- mail)	<p>Settore Attività Produttive – Promozione del Territorio Ricevimento del pubblico: lunedì e sabato su appuntamento Giovedì dalle ore 09.00 alle 13.00 Martedì, mercoledì e venerdì dalle 12.00 alle 13.30 Sede: Piazza Martiri della Libertà, n. 1 - 42013 Casalgrande (RE). Tel.: 0522 998513 0522 998575 e-mail: commercio@comune.casalgrande.re.it.</p>
STRUMENTI DI TUTELA	<p>Per richiesta di indennizzo forfetario ai sensi della legge 9 agosto 2013, n. 98, l'impresa interessata deve azionare il potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 s.m.i., rivolgendosi (entro 20 giorni dalla scadenza dei termini) al Segretario comunale in qualità di funzionario titolare del potere sostitutivo. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non provveda ad emanare il provvedimento o non liquidi l'indennizzo, l'impresa può ricorrere al giudice amministrativo con le modalità di cui all'art.117 D.lgs.104/2010 s.m.i..</p> <p>Per impugnazione atti: ricorso – Tar entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza per altra via.</p>
SERVIZIO ON-LINE	www.suaper.lepida.it
POTERE SOSTITUTIVO (Art. 2 L. 241/90)	<p>Segretario comunale - tel. 0522 998505; 0522 998511; mail:urp@comune.casalgrande.re.it</p>